SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(2567)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976 (V. Stampato n. 4117)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro della Difesa

(FORLANI)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1976

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.

Art. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.